



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(2023 – 2025)**

(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Sommario

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione.....	3
Il sito comunale.....	4
PEC	4
Comportamento comunicativo uniforme	5
Le principali novità.....	5
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019	7
Procedimento di elaborazione e adozione del programma	8
Obiettivi strategici in materia di trasparenza	8
Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione	8
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	9
Accesso civico	9
Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma.	10
Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento.....	10
Le iniziative per l'integrità e la legalità	11
Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice.....	11
Iniziative di comunicazione della trasparenza	11
Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza	11
Open Data	11
Processo di attuazione del programma	12
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	12
Struttura delle informazioni sul sito istituzionale	13
Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente".....	14
Accesso Civico	14
La trasparenza delle gare d'appalto	15
Dati ulteriori.....	17
Sanzioni	17

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione


Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n° 20/2019, laddove considera la legge 190/2012 “principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”.

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione ed alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholders, sia esterni che interni.

Anche le amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO osservano gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 (nell'Allegato 1) alla stessa).

In linea con le indicazioni formulate dall'Autorità nella predetta delibera n. 1310/2016 (§ 2), le amministrazioni che adottano il PIAO, quindi, sono tenute a prevedere nella sezione anticorruzione una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza.

Essa è impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.



Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

In conclusione, essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è, quindi, la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il sito comunale

Il Comune di Codogno, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il sito web comunale www.comune.codogno.lo.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

A seguito della richiesta di finanziamento mediante l'avviso PNRR "Servizi Pubblici 1.4.1" è stato avviato il progetto per il rifacimento completo del sito adeguandolo a tutte le ultime linee guida emanate da Agid.

Sono previste inoltre delle attività di controllo e asseverazione specifiche al fine dell'ottenimento finale del finanziamento.

La nuova interfaccia grafica del sito sarà resa disponibile entro la fine del mese di giugno 2023.

I principi delle linee guida sono quelli di mettere i cittadini al centro dell'attenzione, perché devono poter accedere ai servizi senza nessuna distinzione: è infatti compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli anche di ordine tecnologico che possono impedire il pieno utilizzo dei servizi e l'effettiva partecipazione alla vita civica e democratica del Paese.

Negli anni scorsi sono stati potenziati i canali di dialogo e di osservazione dei cittadini e la consultazione di tutti i contenuti pubblicati può ora avvenire da dispositivi mobili grazie all'idea del "Mobile First", cioè pensare già ad una grafica, usabilità e leggibilità che favorisca la consultazione di contenuti da dispositivi mobili. Già da dalla fine del 2016 l'accesso ad internet attraverso dispositivi mobili come telefonini e tablet ha superato l'accesso rispetto a ciò che avviene coi tradizionali pc e quindi anche le informazioni devono essere ripensate e riadattate in base ai limiti ed alle potenzialità degli apparati più usati, senza però tralasciare il mondo dei Personal Computer.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione trasparente**".

PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Codogno è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R, abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

A partire dal 2010, nell'ottica della dematerializzazione, l'Ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della PEC per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

Comportamento comunicativo uniforme

Già da alcuni anni gli uffici comunali si attengono a regole comuni per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente.

Le principali novità

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio della trasparenza introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e riordinato dal D. Lgs. n.97/2016.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi.

Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”* emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e *s.m.i* è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato un riordino dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina

recata dall'art.11 del D. Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e della performance.

Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sono state emanate le nuove *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi A.N.A.C., con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”* che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall'art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che all'art.9 (Trasparenza e tracciabilità) prevede *“1.Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”*

In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Codogno con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. 256 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il D.Lgs. 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, di seguito *“D.Lgs. 97/2016”*, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sulla trasparenza. In particolare è stato previsto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito:

- le linee guida per l'applicazione delle principali novità contenute nel D. Lgs. n. 97/2016 e delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013,
- alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati,
- una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013

mentre con deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Successivamente, con deliberazione n. 1134/2017 l'ANAC ha delineato i profili attuativi della specifica disciplina in materia di "trasparenza" da parte dei soggetti pubblici e privati (nello specifico, società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione che gravano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo, si richiamano la delibera ANAC n. 241/2017 e, rispettivamente per i titolari di incarichi dirigenziali la delibera ANAC n. 586/2019, adottate anche all'esito di una querelle su cui è stata chiamata a fare chiarezza anche la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019).

Le altre fonti "interne" di riferimento sono:

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 75 del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 223 del 28/12/2010 ;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 22 maggio 1998 ;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 giugno 2010, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 24 ottobre 2013, e successivamente aggiornato con deliberazione 17 del 18 aprile 2022, che ha aggiornato la mappatura dei procedimenti stessi.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del predetto Regolamento (UE) 2016/679, ci si è posto il problema sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013.

In realtà il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, fermo restando il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche

quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stati delineati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione già nel 2016 e, in linea con l'armonico sviluppo del quadro normativo generale sopra riportato, in conseguenza della conferma elettorale della compagine amministrativa, sono da intendersi confermate. Nello specifico prevedono che:

Particolare attenzione verrà posta al fine di rendere effettivi i principi di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire la realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino con l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, concorre infatti ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio prestato. La trasparenza appare poi fondamentale come misura di prevenzione della corruzione, così come indispensabile è introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario. A tal fine centrale appare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza e a cui sarà necessario assicurare una struttura organizzativa di supporto adeguata.

Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati. All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholders i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione degli "obiettivi di sviluppo", individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il "cittadino".

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione

Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto in oggetto prevede (art. 4-bis) l'istituzione del sito internet denominato “*Soldi pubblici*”, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ogni Amministrazione deve pubblicare, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Oltre agli obblighi di pubblicazione già contenuti nell'art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Obblighi di pubblicazione per dirigenti e posizioni organizzative. Le disposizioni del decreto in oggetto hanno rafforzato ed ampliato gli obblighi di trasparenza estendendone l'applicazione anche ai titolari di incarichi dirigenziali, in particolare modificando l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Le informazioni oggetto di pubblicazione sono contenute nel comma 1 dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 con i necessari adattamenti per gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa con delega o funzioni dirigenziali conferite, e riguardano i seguenti documenti ed informazioni:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

Accesso civico

Il decreto in oggetto ha introdotto un accesso c.d. “generalizzato”, meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act). La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel D. Lgs. n. 33/2013, e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990. A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Le linee guida di Anac, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, prevedono che le amministrazioni dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. Tali esclusioni, però, dal 23 giugno 2017 non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato. Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che il diniego all'accesso deve essere motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono cioè essere motivati con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, ossia alle eccezioni assolute ed alle eccezioni relative. Occorre, inoltre, dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio e dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile e non solo possibile.

Per l'applicazione puntuale della nuova normativa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017 si è provveduto all'adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

La figura del Responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di servizio dell'Ente.

L'approvazione del programma triennale, come sezione del P.T.P.C., compete alla Giunta Comunale nell'ambito del PTPC. Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione. Spetta inoltre al Nucleo di Valutazione il monitoraggio periodico della trasparenza e integrità.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito comunale di dati e documenti, risulta particolarmente coinvolto anche il servizio Sistemi Informativi.

Alle Posizioni Organizzative responsabili di servizio compete la responsabilità della trasmissione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella **Tabella Allegato D1)** del presente Programma che individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo. I responsabili di servizio sono tenuti, unitamente ai loro collaboratori, al rispetto delle modalità, della tempistica, della frequenza ed dei contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", di propria competenza.

I Dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.

L'Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse (*stakeholders*) attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholders sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" attraverso i Servizi Informativi del Comune.

Le iniziative per l'integrità e la legalità

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, quale sezione del P.T.P.C., il quale è parte integrante del PIAO di cui quindi assume la scadenza per il relativo aggiornamento. Permane tuttavia il termine ordinatorio/sollecitatorio di adozione al 31 gennaio, volto a conferire efficacia per l'intero anno solare.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione ed i relativi Responsabili.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato, quale allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web comunale.

Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

La Giornata della trasparenza è un'iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità. L'Amministrazione ha organizzato (fino al 2018) queste giornate in occasione della tradizionale Fiera Autunnale, rivolte a tutti i cittadini. Dal 2019 presso lo SportelloAmico è attivo un punto di accoglienza, in cui è possibile ricevere indicazioni in applicazione della specifica disciplina vigente in materia di "trasparenza amministrativa".

Dall'avvio dell'emergenza sanitaria da covid-19 sono state introdotte forme alternative di vicinanza ai cittadini, e in particolare lo SportelloAmico ha garantito supporto e informazione continuativa in materia sia al desk che telefonicamente attivando, oltre alla consueta numerazione già in essere, un numero verde aggiuntivo per i cittadini e le imprese (800961586)

Open Data

Con deliberazione della G.C. n. 218 del 21/10/2014 l'Amministrazione ha aderito alle linee guida della Regione Lombardia in materia di Open Data.

La Regione Lombardia nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei

documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del 2006).

Strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la D.G.R. IX/2904 dell'11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l'Open Data), le "Linee Guida per gli Enti Locali" (di seguito "Linee Guida"), nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione, la consultazione e il download dei dati riutilizzabili.

Il Comune di Codogno adotta come sistema di pubblicazione dei dati in formato tabellare, grazie alla politica di riuso del portale/software così come sopra indicato, il portale dati.lombardia.it.

Nella sezione Amministrazione Trasparente saranno quindi creati dei collegamenti (link) diretti alle tabelle/datasets pubblicate mediante il portale stesso.

Processo di attuazione del programma

Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione
Nell'ambito del Comune di Codogno alle Posizioni Organizzative, responsabili di servizio, compete la responsabilità della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. La Tabella Allegato D1) al presente Programma individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo.

Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione, oltre che del servizio Sistemi Informativi, di un dipendente di ruolo dell'ente individuato nel Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e personale.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi in formato aperto, salvo accertata impossibilità derivante dalle modalità di acquisizione del dato, tramite la rete interna o la posta elettronica. Ove possibile, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati si provvederà all'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni mediante l'utilizzo di tabelle.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella **Tabella D1)** aggiornamento "trimestrale" o "semestrale" la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre in corso. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. Sono fatte salvi i termini di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni di legge.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 della Legge.

Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati nella tabella D1 allegata.

Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato nella tabella allegata al deliberazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Quanto detto è verificabile attraverso il portale “Bussola della trasparenza” del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere una forma di controllo successivo su più livelli, di cui: un primo livello effettuato in autovalutazione dai responsabili dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT circa la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei criteri di qualità ai sensi dell'art. 628 del citato decreto.

L'obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs. n. 33/2013

Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi dall'attività di controllo svolta periodicamente dal Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti dai relativi documenti di attestazione.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Il Comune di Codogno effettua un monitoraggio costante, attraverso i "Servizi Informativi", degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" collegato al dominio www.comune.codogno.lo.it. Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "*decreto trasparenza*" (D. Lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico definito "*semplice*", oggi, dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (cd. Foia), è espressamente normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

In ampliamento, il comma 2 del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico definito "*generalizzato*". Il comma 2 stabilisce che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" seppur "*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

Nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso "*generalizzato*" non ha sostituito l'accesso civico "*semplice*" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal cd. "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza*".

Al contrario, l'accesso generalizzato "*si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni* (articolo 5 bis, comma 3)".

La menzionata deliberazione 1309/2016 ha anche precisato le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

Secondo l'ANAC l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge fondamentale sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre *"i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

"Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Al fine di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso semplice e generalizzato quest'amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017.

La trasparenza delle gare d'appalto

I contratti d'appalto, in particolare quelli legati al regime derogatorio connesso al PNRR, sono stati specificamente attenzionati da ANAC nel PNA 2022, anche per quanto attiene alla trasparenza. La trasparenza è infatti indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di una effettiva competizione per l'accesso alla gara ed, ex post, di un'efficace controllo sull'operato dell'aggiudicatario.

In generale, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto delegato 19 aprile 2017 numero 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto. L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato *"Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico"*, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'articolo 29, recante *"Principi in materia di trasparenza"*, dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [...]” È quindi pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che, per ogni gara d'appalto, le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Infine, le amministrazioni le trasmettono in formato digitale all'ANAC.

Nel sito internet del Comune di Codogno le suddette informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

All'esecuzione di un contratto pubblico, quindi, è oggi assicurata la massima conoscibilità in quanto, oltre agli atti, ai dati e alle informazioni che le amministrazioni sono tenute a pubblicare rispetto a questa fase ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e del Codice dei contratti, ad essa trova applicazione anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato, riconosciuto espressamente ammissibile dal Consiglio di Stato pure con riguardo agli atti della fase esecutiva (Ad. Plenaria Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n.10). **Quanto appena richiamato assume particolare significatività e attualità in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza.**

Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto specifici obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione. sentire Francesco per la questione ReGIS per valutare se pertinente

Gli obblighi di pubblicazione

La stessa RGS, nel citato allegato, specifica che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi ed i soggetti attuatori sono tenuti, in quanto pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, al rispetto della disciplina nazionale in materia di trasparenza. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013, anche alla luce delle indicazioni generali dettate da ANAC, cui si rinvia.

Dati ulteriori

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno, nella sottosezione "Altri contenuti" vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione "Amministrazione Trasparente" e/o che non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).

Attualmente sono state inserite le seguenti voci:

le Relazioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti nel territorio del Comune di Codogno

il piano di informatizzazione del Comune

Sanzioni

Per la violazione delle misure sulla trasparenza l'art. 47 del D.Lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.